



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rovigo

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA NORMATIVA EUROPEA SULLA PRIVACY

Newsletter

NOTIZIARIO
ANNO XXI
WWW.GARANTEPRIVACY.IT



GARANTEE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NEWSLETTER N. 451 del 25 marzo 2019

• [Sanità dopo il Gdpr, i chiarimenti del Garante](#)

Fonte : <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9094437>

Sanità dopo il Gdpr, i chiarimenti del Garante

I medici possono trattare i dati dei pazienti per finalità di cura senza consenso

I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati.

[Questi sono i principali chiarimenti forniti dal Garante della privacy a cittadini, medici, asl e soggetti privati, sulle novità introdotte, in ambito sanitario, dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati \(GDPR\) e dalla normativa nazionale.](#)

Il provvedimento generale, adottato dall'Autorità, intende favorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina, ancora in fase transitoria, e supportare gli operatori con informazioni utili alla sua corretta attuazione.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che il professionista sanitario (come il medico), soggetto al segreto professionale, non deve più richiedere il consenso per i trattamenti di dati necessari alla prestazione sanitaria.

E' invece richiesto il consenso, o una differente base giuridica, quando tali trattamenti non sono strettamente necessari per le finalità di cura, anche quando sono effettuati da professionisti della sanità. Ne sono un esempio i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di "App" mediche (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli effettuati per la fidelizzazione della clientela (come quelli praticati da alcune farmacie o parafarmacie), oppure per finalità promozionali, commerciali o elettorali.

Modulo 4 – Newsletter ed Infonografica Garante

L'Autorità ricorda che, sulla base dell'attuale normativa che regola il settore, permane la necessità di acquisire il consenso anche per il trattamento dei dati relativo al fascicolo sanitario elettronico, o per la consultazione dei referti online.

Nel documento del Garante sono forniti chiarimenti anche in merito all'informativa agli interessati, che deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio semplice e chiaro. Rispetto al modello pre-GDPR, essa deve contenere maggiori informazioni a tutela dell'interessato quali, ad esempio, quelle relative ai tempi di conservazione dei dati, che - se non sono specificati dalla normativa di settore - dovranno comunque essere individuati dal titolare (ad esempio il medico specialista o l'ospedale).

Il Garante dedica una sezione anche al Responsabile per la protezione dei dati (RPD, DPO nell'acronimo inglese). Sono tenuti alla nomina del RPD tutti gli organismi pubblici, nonché gli operatori privati che effettuano trattamenti di dati sanitari su larga scala, quali le case di cura. Non sono invece tenuti alla sua nomina i liberi professionisti o altri soggetti, come le farmacie, che non effettuano trattamenti su larga scala.

L'Autorità infine chiarisce che è obbligatorio per tutti gli operatori sanitari tenere un registro nel quale sono elencate le attività di trattamento effettuate sui dati dei pazienti. Tale documento rappresenta, in ogni caso, un elemento essenziale per il "governo dei trattamenti" e per l'efficace individuazione di quelli a maggior rischio, anche per dimostrare il rispetto del principio di responsabilizzazione (accountability) previsto da GDPR.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Trattamento di dati sulla salute in ambito sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

Trattare «categorie particolari di dati» in ambito sanitario è sempre vietato, tranne che per:

- motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (es. emergenze sanitarie conseguenti a sismi e sicurezza alimentare);
- finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali («finalità di cura»)

I trattamenti che:

- sono essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute;
- e
- sono effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza

NON richiedono il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato

E' possibile trattare dati sanitari SOLO con il consenso dell'interessato per:

- consultazione del Fascicolo sanitario elettronico
- consegna del referto online
- utilizzo di app mediche
- fidelizzazione della clientela
- finalità promozionali o commerciali
- finalità elettorali



TEMPI DI CONSERVAZIONE

Qualora non siano fissati da specifiche norme, spetta al titolare definirli in base alla finalità del trattamento. In ogni caso, devono essere indicati nell'informativa

INFORMATIVA

Deve essere concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con linguaggio semplice e chiaro

NOMINA DI UN RPD

Obbligatoria per gli organismi pubblici (es: struttura appartenente al SSN) e nel caso di trattamenti su «larga scala» (come può avvenire per ospedali e case di cura)

TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI

E' obbligatoria

Scheda a mero carattere divulgativo. Per una piena conoscenza della tematica e per approfondimenti si raccomanda la lettura del provvedimento del Garante n. 55 del 7 marzo 2019 su: www.garanteprivacy.it (doc. web n. 9091942)